



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2492 di data 21 maggio 2018

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

- **Impianto funiviario C036h "CALCHERA DI BOCH – RIFUGIO GRAFFER", ubicato nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville;**
- **modifica tecnica non sostanziale concernente il rifacimento di alcune opere paravalanghe e parte dello scavo di linea.**

Sono presenti:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - dott. Sergio BETTOTTI | - Presidente |
| - dott. Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio Impianti a fune e piste da sci |
| - dott. Luca MALESANI | - componente supplente Servizio Foreste e fauna |
| - dott.ssa Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio Geologico |
| - dott.ssa Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| - ing. Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - geom. Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio Prevenzione rischi |
| - ing. Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio |

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 24 aprile 2018, con la quale la società FUNIVIE MADONNA DI CAMPIGLIO S.p.A., con sede a Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario C036h "CALCHERA DI BOCH – RIFUGIO GRAFFER", ubicato nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville (C.C. Ragoli).

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma del dott. ing. Michele Martinelli, datati 21 febbraio 2018.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale consiste nella sostituzione di alcune opere fermaneve a protezione della funivia monofune a collegamento temporaneo C036h "Calchera di Boch – Rifugio Graffer", in relazione allo stato di vetustà delle esistenti e nell'ottica di renderle più funzionali ai dati nivologici disponibili. Contestualmente verrà realizzato lo scavo di linea nella medesima zona per la posa di 3 cavidotti ad una profondità di circa 0,5 metri.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della l.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che gli interventi in argomento sono da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabili dalla Commissione di coordinamento.

Considerato, altresì, che gli interventi in esame appaiono compatibili sotto il profilo funiviario, tecnico-sciistico, idrogeologico, forestale.

Considerato che gli interventi in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede a Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto C036h "CALCHERA DI BOCH – RIFUGIO GRAFFER", ubicato nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville (C.C. Ragoli), quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - in fase cantieristica dovrà essere adottata massima cautela per evitare sversamenti, di qualsiasi inquinante, nell'area oggetto degli interventi e dovrà essere effettuato il monitoraggio delle risorse idropotabili a valle della struttura, concordando modalità e tempi con il Servizio geologico;
 - si dovrà evitare per quanto possibile il taglio di piante;

- dovrà essere effettuato recupero delle zolle con preliminare accantonamento e successivo riposizionamento delle stesse;
 - il posizionamento delle nuove piante dovrà essere effettuato in aree ben drenate;
 - in corso d'opera dovranno essere osservate tutte quelle disposizioni integrative ed i provvedimenti cautelativi che l'Autorità Forestale ritenesse opportuno assumere per motivi di ordine idrogeologico;
3. di rendere noto che dovrà essere presentata l'integrazione al Piano unitario delle misure per la difesa dal pericolo di valanghe di cui all'art. 31/1 del Regolamento per l'esecuzione della l.p. 7/87;
 4. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
 5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio Impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
 6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette venga inviata copia della presente deliberazione;
 7. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
 8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

GM/SG/SD/fr